SENTENZA DELLA CORTE
DEL 16 GENNAIO 1979 [1]

Sukkerfabriken Nykøbing Limiteret contro ministro dell'agricoltura (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Højesteret)

Causa 151/78

Massime

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Zucchero — Rapporti tra fabbricanti di zucchero e produttori di barbabietole — Disciplina — Competenza comunitaria esclusiva — Intervento degli Stati membri — Divieto — Deroga a norma di un regolamento comunitario

(Regolamento del Consiglio n. 741/75, art. 1)

Dato che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si estende anche ai rapporti tra zuccherifici e bieticoltori, ne consegue che questa materia, per quanto riguarda specificamente la produzione dello zucchero, è disciplinata soltanto dal diritto comunitario, talché gli Stati membri non possano più intromettervisi unilateralmente. In previsione di eventuali difficoltà nella stipulazione degli accordi interprofessionali relativi alle forniture di barbabietole, il regolamento n. 741/75 mira a dispensare da detto divieto gli Stati membri nelle ipotesi ivi contemplate e definite, cosicché gli Stati membri hanno facoltà, per quanto riguarda il diritto comunitario, d'intervenire in forza dei loro poteri e secondo le modalità del loro ordinamento giuridico.

Nel procedimento 151/78

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale, presentata alla Corte a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Højesteret (Corte suprema danese) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

SUKKERFABRIKEN NYKØBING LIMITERET

e

MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

1 — Lingua processuale: il danese.

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975 n. 741, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto di barbabietole da zucchero (GU 1975, L 74, pag. 2),

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e A. J. Mackenzie Stuart, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: J.-P. Warner;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE possono riassumersi come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

a) L'organizzazione comune dei mercati dello zucchero

A norma dell'art. 24 del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974 n. 3330 (GU 1974 L 359, pag. 1) relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, a ciascuno Stato membro è attribuita una determinata quantità base.

Questa quantità base è ripartita ad opera di ciascuno Stato membro tra le imprese saccarifere, in ragione della rispettiva produzione media dal 1968/69 al 1972/73.

Conformemente all'art. 24, a ciascuna impresa è assegnata una quota base, detta quota A, e lo zucchero prodotto nell'ambito di detta quota può venir venduto nell'area comunitaria fruendo del prezzo d'intervento.

A norma dell'art. 25, a ciascuna impresa è poi assegnata, a richiesta, una quota massima, detta quota B, pari alla quota A moltiplicata per un certo coefficiente; anche lo zucchero prodotto in questo ambito può essere venduto nella Comunità alle stesse condizioni, previo però versa-

mento di un contributo alla produzione che non può superare il 30 % del prezzo d'intervento (nelle stagioni 1974/75 e 1975/76 non è stato operato alcun prelievo su detta produzione).

Lo zucchero prodotto da un'impresa in eccesso rispetto alla quota massima (zucchero C) va venduto sul mercato mondiale e questa esportazione non fruisce di alcuna restituzione (art. 26).

Onde garantire che questo scaglionamento di prezzi si ripercuota anche sulla produzione delle barbabietole da zucchero, il Consiglio ha fissato prezzi minimi per le barbabietole da zucchero. La bieticoltura è retta da contratti stipulati prima della semina. Le condizioni di fornitura sono liberamente pattuite tra zuccherifici e bieticoltori. Il regolamento n. 206/68 del Consiglio (GU 1968, L 47, pag. 1) ha solo stabilito disposizioni di massima per i contratti e gli accordi interprofessionali in materia di acquisto di barbabietole. Questo regolamento dispone in particolare che i contratti di fornitura vanno stipulati per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole, e che vanno precisati il prezzo d'acquisto, la percentuale di zucchero, etc.

La ripartizione tra i bieticoltori della quantità assegnata agli zuccherifici non aveva mai provocato inconvenienti, finché la delegazione danese non chiedeva, durante i lavori preparatori relativi alle disposizioni del nuovo regolamento di base (reg. 3530/74), l'adozione di norme destinate a risolvere i conflitti tra i bieticoltori di un'impresa. Dopo aver consultato il governo danese, la Commissione elaborava un progetto di regolamento speciale del Consiglio, in base all'art. 43 del Trattato CEE. Detta proposta, adottata senza emendamenti da parte del Consiglio, è diventata il regolamento 741/75 (GU L 74, pag. 2), il cui art. n. 1 recita:

«In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione, tra i venditori, dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa».

b) Gli antefatti

Ancor prima di aderire alla Comunità, la Danimarca aveva istituito un'organizzazione nazionale del mercato dello zucchero. Produzione e raffinazione erano riservate a due imprese, cioè la A/S De Danske Sukkerfabriker e la Sukkerfabriken Nykøbing, appellante nella causa principale.

Quest'ultimo zuccherificio è una cooperativa, che acquista tradizionalmente le barbabietole dai suoi soci e da bieticoltori vincolati da contratto.

Il suo capitale sociale (7 000 000 di corone danesi) è diviso in 8750 quote di 800 corone ciascuna.

Queste quote sono negoziabili e la loro quotazione sul mercato supera largamente il valore nominale. Ogni socio è tenuto a coltivare a barbabietole un «tønde» (misura danese pari a 0,56 ha) e a consegnare il prodotto alla fabbrica. Dopo l'entrata in vigore della disciplina nazionale, i soci della cooperativa hanno conservato il diritto di coltura su 8750 «tønde», cioè 0,56 ha per quota. I produttori vincolati da contratto, riuniti in associazione di categoria, hanno ottenuto il diritto di fornire i quantitativi di barba-

bietole che la quota di produzione dello zuccherificio consentiva di assorbire.

In seguito alle sua adesione alla Comunità, alla Danimarca è stata assegnata una quantità base di 290 000 tonnellate di zucchero bianco, che corrispondono all'incirca alla produzione media di zucchero del quinquennio precedente.

Per la stagione 1973/74, la quota base (quota A) attribuita alla Sukkerfabriken Nykøbing era di 38 947 tonnellate di zucchero bianco, corrispondenti a 43 400 tonnellate di zucchero polarizzato.

Lo zuccherificio ha concesso il diritto di produrre secondo i seguenti criteri: 4 167 kg di zucchero polarizzato A per tønde per i soci e 2 000 kg di zucchero polarizzato per tønde per i produttori vincolati da contratto, alle condizioni d'intervento A per le barbabietole da zucchero. Per la stagione 1974/75, l'intera quota di zucchero A della Sukkerfabriken Nykøbing è stata riservata ai soci, che ottenevano perciò il diritto di fornire circa 5 000 kg di zucchero polarizzato per ciascuna quota sociale. Il regolamento del Consiglio n. 3330/74 aumentava a 328 000 tonnellate la quantità base annuale di zucchero bianco assegnata alla Danimarca per le stagioni dal 1975/76 al 1979/80.

I soci della cooperativa Sukkerfabriken Nykøbing decidevano di riservare il 40 % dell'aumento della quota a nuovi bieticoltori. Quanto al resto, essi chiedevano l'assegnazione in via preferenziale di 4 167 kg di zucchero polarizzato per ogni quota sociale nell'ambito della quota di base, il che corrispondeva alla resa media di un tønde durante le stagioni 1970/71 e 1971/72. I produttori con vincolo contrattuale, da parte loro, ritenevano, in ultima analisi, di non poter ammettere, a favore dei soci, che un diritto privilegiato di coltivazione di 4 032 kg di zucchero polarizzato per quota, corrispondente alla produzione annuale media per tønde durante le stagioni dal 1969/70 al 1973/74. Risultata vana la mediazione tentata dal ministro per l'agricoltura, con decreto dello stesso in data 20 giugno 1975 n. 300 la Sukkerfabriken Nykøbing veniva obbligata a ripartire la sua quota di base per le stagioni 1976/77 e 1979/80 in modo che l'assegnazione privilegiata ai soci non superasse i 4 053 kg di zucchero polarizzato per quota, quantità che corrispondeva alla resa media per tønde durante le stagioni dal 1970/71 al 1973/74.

La Sukkerfabriken Nykøbing citava in giudizio il ministro dell'agricoltura il 9 luglio 1975, deducendo l'illegittimità del provvedimento con cui il ministro aveva determinato la portata del diritto privilegiato di coltivazione dei soci della cooperativa. La domanda della Sukkerfabriken Nykøbing veniva respinta con sentenza dell'*Østre Landsret* (tribunale competente per la zona orientale Danimarca) 4 luglio 1977; ma la sentenza veniva impugnata dinanzi all'Højesteret, con le stesse conclusioni già formulate in primo grado. Lo zuccherificio sostiene in particolare che il regolamento n. 741/75 del Consiglio non autorizza il ministro a disciplinare la suddivisione tra le due categorie di produttori, salvoché lo zuccherificio commetta un abuso connesso alla situazione privilegiata dei suoi soci. Esso contesta che si possa ravvisare un abuso nel fatto che il diritto privilegiato conferito ai soci sia stato definito, per ragioni obiettive e perfettamente plausibili, in 4 167 kg di zucchero polarizzato per tønde. Il ministro dell'agricoltura obietta che il summenzionato regolamento del Consiglio 741/75 lo autorizza a disciplinare i diritti di fornitura dei produttori tradizionali di barbabietole da zucchero nei limiti della quota base, anche se i diritti di fornitura allo zuccherificio spettanti ai soci non possono più, in tal caso, esser presi in considerazione per intero nei limiti di detta quota.

Con provvedimento 28 giugno 1978, pervenuto alla cancelleria della Corte il 30 giugno successivo, lo *Højesteret* ha

sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato, le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se sia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741, il fatto che uno Stato membro, nel caso di disaccordo fra i soci d'uno zuccherificio organizzato in forma di società cooperativa ed altre persone che tradizionalmente vendono barbabietole da zucchero a detto zuccherificio sulla ripartizione dei quantitativi che possono essere forniti nell'ambito della quota di base, spettante all'impresa, ed in mancanza di corrispondenti convenzioni settoriali, fissi esso stesso la ripartizione oppure detti regolamenti implichino che tale Stato può provvedere alla ripartizione solo quando sono soddisfatte anche altre condizioni, diverse da quelle espressamente menzionate nel preambolo del regolamento del Consiglio n. 741/75 e nell'art. 1, 1° comma del medesimo».

«Se, ammesso che, quanto al resto, siano soddisfatte le condizioni per la fissazione della ripartizione della quota di base ad opera dello Stato membro e che la ripartizione sia effettuata su un fondamento obiettivo, appaia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio n. 741/75, il fatto che uno Stato membro possa fissare la ripartizione fra i soci ed altri fornitori tradizionali dell'impresa in questione, anche quando tale ripartizione implica che le forniture di barbabietole cui, secondo lo Statuto della società, i soci sono tenuti ed autorizzati nei confronti dello zuccherificio, non possono venire effettuate completamente nell'ambito della quota di base».

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Sukkerfabriken Nykøbing, appellante nella causa principale, rappresentata dal sig. Bent Jacobsen del foro di Copenaghen; il Governo danese, rappresentato dal sig. Per Lachmann e dall'avv. Tomas Christensen, rispettivamente agente del Governo e avvocato del Governo, assistiti dal sig. Knud Aavang Jensen e avv. Georg Lett, come consulenti; la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Richard Wainwright, in qualità di agente, assistito dal sig. Bjarne Hoff-Nielsen, membro del servizio giuridico della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. Sulla prima questione

a) La Sukkerfabriken Nykøbing, appellante, sostiene che questo punto va risolto unicamente in base al diritto danese.

Essa ha sostenuto dinanzi all'*Østre Landsret* che, dal momento che esiste un diritto privilegiato di coltivazione, diritto ch'essa ritiene le competa, si deve presumere che spetta alla Sukkerfabriken determinare il diritto di coltivazione dei soci. Il ministro dell'agricoltura può mettere in non cale le decisioni della cooperativa, se in esse si è andati oltre il diritto privilegiato, inteso e commisurato correttamente.

Secondo questo modo di vedere, il ministro può ridurre, in forza del regolamento n. 741/75, i diritti privilegiati di cui sopra solo se accerta un abuso di potere commesso dai soci o dalla cooperativa.

La prima questione mira a far accertare l'esattezza di questa tesi.

La Sukkerfabriken è del parere che tale questione vada risolta unicamente in base al diritto danese. Qualora la Corte ritenesse che essa coinvolge anche il diritto comunitario, l'appellante propone che si risolva in senso affermativo la seconda ipotesi dell'alternativa prospettata nella prima questione.

b) Il *Governo danese* ritiene, quanto alla prima questione, che il regolamento del Consiglio n. 741/75 non subordini la possibilità, per lo Stato membro, di elaborare norme per la ripartizione tra fornitori delle barbabietole ad altre condizioni che non siano il mancato accordo tra soci della cooperativa e bieticoltori vincolati da contratto. Se non vi è accordo, il ministro può intervenire e regolare la suddivisione, salve restando le norme generali di diritto amministrativo. Questa tesi si fonda sulla lettera assolutamente chiara della disposizione.

Il vero problema è quello di stabilire quale sia l'organo competente ad effettuare la ripartizione in caso di disaccordo tra soci e bieticoltori vincolati da contratto. La tesi della Sukkerfabriken è in contrasto col dispositivo e col preambolo del regolamento n. 741/75, a norma del quale spetta allo Stato membro, in caso di mancato accordo, effettuare la ripartizione. In secondo luogo, un simile sistema conferirebbe ai soci il diritto di essere al contempo giudice e parte.

D'altra parte, detta tesi è controproducente rispetto allo scopo perseguito, cioè concentrare gradualmente la produzione nelle aziende più efficienti. Il sistema di incentivi, mirante a razionalizzare la produzione, diverrebbe inefficace se un gruppo di produttori potesse riservarsi speciali diritti nei confronti della produzione più redditizia. Sarebbe per di più difficile evitare questa situazione se il ministro dell'agricoltura avesse poteri di controllo solo *a posteriori.*

Concludendo, la prima questione, secondo il Governo danese, va così risolta:

«Qualora non sia stato raggiunto l'accordo tra i soci di una cooperativa e gli altri fornitori tradizionali di barbabietole della stessa circa la ripartizione delle consegne nell'ambito della quota di base dell'impresa e in assenza di accordi interprofessionali, la disciplina comunitaria del settore dello zucchero, ed in particolare il regolamento del Consiglio 18 marzo 1975 n. 741, autorizza lo Stato membro ad effettuare la ripartizione stessa».

c) La *Commissione* ritiene che, quanto ai presupposti per l'applicazione del regolamento n. 741/75, il tenore delle sue disposizioni sia perfettamente chiaro; tanto dalla motivazione quanto dall'art. 1, n. 1, del regolamento risulta che la condizione necessaria e sufficiente per procedere alla ripartizione, è l'insussistenza di accordi interprofessionali sui quantitativi di barbabietole da fornire per consentire ad uno zuccherificio di produrre la propria quota di base.

Lo scopo del regolamento è quello di evitare che il disaccordo sulla ripartizione dei diritti di fornitura paralizzi la produzione. Questo scopo non potrebbe essere raggiunto se il potere d'intervento degli Stati membri fosse limitato ai soli casi in cui l'assenza di accordi interprofessionali fosse dovuta all'abuso di una posizione privilegiata.

La Commissione propone quindi la seguente soluzione della prima questione:

«Il regolamento (CEE) del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741 va interpretato nel senso che uno Stato membro può stabilire norme circa la ripartizione delle forniture di barbabietole tra i soci di uno zuccherificio che sia una cooperativa

bieticoltori ad esso vincolati da contratto, nell'ambito della quota base dell'impresa, qualora non vi sia un accordo interprofessionale in merito, e ciò senza alcuna altra condizione».

2. Sulla seconda questione

a) La *Sukkerfabriken Nykøbing* assume che il ministro dell'agricoltura ha erroneamente presunto che il regolamento del Consiglio n. 741/75 abbia abolito diritti che essa non dubita spettino ai propri soci in forza del diritto danese.

La controversia tra la cooperativa e il ministro dell'agricoltura trae origine da una lettera di detto ministro in data 24 febbraio 1975, in cui si dichiarava che la ripartizione delle consegne nell'ambito del quantitativo di base doveva effettuarsi, in linea di massima, senza discriminazioni a danno dei fornitori tradizionali, come era avvenuto per la A/S De Danske Sukkerfabriker. Questa impresa non è una cooperativa e acquista solo da bieticoltori vincolati da contratto.

La ripartizione della quota base effettuata dal divieto ministeriale 20 giugno 1975 n. 300 si basa sulla stessa concezione giuridica, cioè che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero — specie il regolamento n. 741/75 — abbia posto fine al regime privilegiato dei soci delle cooperative.

Nel giudizio di primo grado, però, il ministro dell'agricoltura ha modificato il proprio atteggiamento. Egli ha infatti ammesso che possono esistere, anche nella fattispecie, diritti privilegiati per i soci della cooperativa, pur aggiungendo che questi diritti, derivanti dal possesso di quote sociali, possono venir limitati dal ministero dell'agricoltura.

La Sukkerfabriken ritiene che l'art. 1, 2° comma, del regolamento n. 741/75, vada inteso nel senso che lo Stato membro, quando stabilisce le norme per la ripartizione dei quantitavivi di barbabietole da coltivarsi nell'ambito di una cooperativa, deve rispettare integralmente i diritti eventualmente derivanti dalla partecipazione alla cooperativa, conformemente alle disposizioni del diritto nazionale.

La seconda questione, secondo la Sukkerfabriken, postula che i soci godano di un diritto privilegiato e che questo diritto sia stato fatto salvo, in linea di massima, dal regolamento n. 741/75. Cosa si vuol sapere è se il diritto privilegiato riconosciuto dal regolamento possa considerarsi salvo in caso di assegnazione di un quantitativo ridotto di barbabietole alle condizioni di intervento A, aumentata ed integrata da quantitativi di barbabietole di cui alle condizioni B e C, cosicché si debba quindi ritenere rispettato il diritto di coltivazione dei soci sommando tutte le barbabietole fornibili nelle tre classi.

Il regolamento n. 741/75 indica espressamente che esso contempla solo l'acquisto di barbabietole da zucchero destinate alla fabbricazione dello zucchero nell'ambito della quota di base. Ciò vale pure per i diritti privilegiati di cui all'art. 1, n. 2. Questi diritti privilegiati traggono origine dal diritto interno e non risulta che il regolamento si sia pronunciato sul contenuto o sull'indole dei diritti stessi.

In conclusione, la Sukkerfabriken propone di risolvere negativemente la seconda questione.

b) Secondo il *Governo danese,* detta questione reguarda l'interpretazione dell'art. 1. 2° comma, del regolamtento n. 741/75. È probabile che la versione danese del testo si presti ad equivoci, giacché la si può intendere in due modi.

La disposizione può significare che la ripartizione effettuata dal ministro dell' agricoltura deve rispettare i diritti di fornitura allo zuccherificio che spettano ai soci nei confronti dell'impresa in forza dello statuto sociale.

Oppure questa disposizione deve intendersi nel senso che ai bieticoltori è conferito il diritto di fornire alla cooperativa, anche se non lo hanno già *a priori* in quanto eventuali soci della stessa.

La Sukkerfabriken Nykøbing si basa a quanto pare sulla prima interpretazione. Per contro, il Governo danese ritiene che si debba tener conto solo della seconda interpretazione, in modo che nella ripartizione della quota di base tra i vari produttori il ministro dell'agricoltura non è vincolato dai rapporti di produzione nell'ambito dell'impresa. Il Governo danese fa richiamo pure ad altre versioni linguistiche del regolamento in questione e alla giurisprudenza della Corte (causa 30/77, *Regina/Bouchereau,* Racc. 1977 pag. 1999, punto n. 14 della motivazione).

Lo scopo perseguito in relazione alla politica agricola comune è, tra l'altro, quello di migliorare la produttività dell'agricoltura. Sarebbe esclusa la possibilità di allineare il livello produttivo sui produttori più efficienti se i soci di una cooperativa potessero disporre di un diritto di produzione privilegiato da far valere nell'ambito della quota base.

L'interpretazione del ministero dell'agricoltura si basa anche sulla genesi della disposizione in questione. Fin dal giugno 1973, quando il regolamento del Consiglio n. 3330/74 era ancora in fase di preparazione nell'ambito comunitario, la rappresentanza danese ha prospettato le difficoltà che avrebbero potuto insorgere, in relazione alla ripartizione della quota assegnata ad un'impresa, qualora vi fosse stato disaccordo tra i vari produttori. A questo proposito, una proposta danese del novembre 1974, mirante a risolvere questo problema, ha indotto la Commissione a presentare una proposta. Infine, il Consiglio ha emanato il regolamento n. 741/75.

L'intenzione del ministro dell'agricoltura è quella di garantire ai fornitori tradizionali, tra i quali i produttori vincolati da contratto, una congrua parte della *quota base.* Si tratta dunque chiaramente del desiderio del ministro di conferire un fondamento legale a provvedimenti che mirano a porre su un piede di parità i soci della cooperativa e i produttori vincolati da contratto.

Il Governo danese ritiene che questa parità può raggiungersi solo se il ministro non trova ostacolo nei privilegi attribuiti ai soci dal diritto privato.

In conclusione, il Governo danese ritiene che si dovrebbe dare soluzione affermativa alla seconda questione.

c) La *Commissione* osserva che in forza dell'art. 1, 1° comma, del regolamento n. 741/75, gli Stati membri potranno elaborare norme circa la ripartizione dei diritti di fornitura nell'ambito della quota base spettante all'impresa. Nulla, in questa disciplina, limita la facoltà di cui dispongono gli Stati membri in materia.

L'art. 1, 2° comma, precisa soltanto che chi non è socio può ottenere diritti di fornitura al difuori di quelli spettanti ai soci.

È logico e conforme agli scopi dell'organizzazione comune dei mercati ripartire i diritti di fornitura esistenti nell'ambito della quota base dell'impresa tra tutti i fornitori di barbabietole, in ragione dei quantitativi forniti in una stagione precedente.

La Commissione propone di risolvere così il secondo quesito:

«Il regolamento del Consiglio citato nella questione precedente va interpretato nel senso che uno Stato membro può procedere, secondo criteri oggettivi, alla ripartizione della quota di base di un'impresa tra i soci dell'impresa stessa (cooperativa) e i suoi fornitori tradizionali, anche se questa ripartizione implica che i diritti e gli obblighi di fornitura dei soci della cooperativa, contemplati dallo statuto sociale, non possono essere esercitati o, rispettivamente, adempiuti, nell'ambito della sola quota base dell'impresa».

III — Fase orale

Le parti nella causa principale, il Governo danese e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 5 dicembre 1978.

Nella stessa udienza ha presentato le sue conclusioni l'avvocato generale.

In diritto

1 Con provvedimento 28 giugno 1978, pervenuto alla Corte il 30 giugno successivo, lo *Højesteret* ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali circa l'interpretazione del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975 n. 741, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74, pag. 2).

2 Per interpretare questo regolamento, lo si deve esaminare nel contesto dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero come istituita dapprima dal regolamento del Consiglio 18 dicembre 1967 n. 1009, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 308, pag. 1), e poi dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974 n. 3330 (GU L 359, pag. 1) che ha sostituito il primo;

3 detta organizzazione implica la fissazione di quantità di produzione per ciascuno Stato membro, il quale a sua volta attribuisce agli zuccherifici delle quote secondo criteri fissati dal regolamento;

4 le quote assegnate agli zuccherifici si compongono di una quota di base detta A corrispondente al fabbisogno del mercato interno, che può venir venduta liberamente ed eventualmente offerta all'intervento, a prezzo d'intervento, con un supplemento che può giungere ad un massimo, detto quota B, che si

assimila allo zucchero della quota di base solo previo versamento di un contributo alla produzione, mentre lo zucchero prodotto in eccesso rispetto al massimo non può venir venduto sul mercato interno, ma va esportato nei paesi terzi;

5 i regolamenti presumono che i vantaggi, relativi alla garanzia di smercio tanto della quota base, quanto della quota massima ad un prezzo minimo, saranno riversati dai produttori sui bieticultori ed hanno lasciato liberi e gli uni e gli altri di pattuire le condizioni di fornitura, in quanto il regolamento n. 3330/74 si limita a stabilire all'art. 6 che

«il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, segnatamente per le condizioni generali di acquisto, di consegna, di ricevimento e di pagamento delle barbabietole, disposizioni quadro alle quali devono conformarsi gli accordi, interprofessionali comunitari, regionali o locali, nonché i contratti stipulati tra venditori e acquirenti di barbabietole»;

6 questa disposizione è identica all'art. 6 del regolamento n. 1009/67, in forza del quale il Consiglio ha adottato il regolamento 20 febbraio 1968, n. 206, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto di barbabietole (GU L 47, pag. 1), tuttora in vigore;

7 d'altro canto, l'art. 30 del regolamento n. 3330/74 stabilisce, come già l'art. 30 del regolamento n. 1009/67, che

«nei contratti stipulati per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero si fa distinzione tra le barbabietole, a seconda che i quantitativi di zucchero che saranno prodotti con tali barbabietole:

a) siano compresi nella quota di base,

b) superino la quota di base, ma non la quota massima,

c) superino la quota massima»,

distinzione che evidentemente si riflette sui prezzi d'acquisto pattuiti;

8 benché l'organizzazione comune dei mercati stabilisca norme generali sulla vendita e sull'acquisto delle barbabietole, se ne desume tuttavia chiaramente che gli accordi e i contratti ivi contemplati continuano, a condizione che siano osservate le norme generali di cui sopra, ad essere disciplinati dal diritto nazionale in materia di contratti nel cui ambito sono stati stipulati.

9 Dal provvedimento di rinvio si arguisce che l'appellante nella causa principale (in prosieguo: Sukkerfabriken) è una cooperativa con capitale sociale di 7 milioni di corone danesi, suddiviso in 8 750 quote, e che ogni socio ha l'obbligo di coltivare a barbabietole un tønde di terreno (0,56 ha), e di consegnarne il prodotto allo zuccherificio;

10 poiché la produzione dei soci è insufficiente, la Sukkerfabriken suole fornirsi anche da coltivatori terzi, non soci della cooperativa (in prosieguo: coltivatori vincolati da contratto);

11 poiché con l'adesione alla Comunità la quantità di produzione assegnata alla Danimarca ha superato i quantitativi stabiliti in precedenza dalle leggi nazionali, ne è conseguito che la quota base della Sukkerfabriken ha superato i quantitativi che, secondo il precedente regime nazionale, potevano venir prodotti a prezzi garantiti;

12 visto che la Sukkerfabriken e i coltivatori vincolati da contratto non riuscivano ad accordarsi sulle conseguenze che detto aumento doveva avere sulla fissazione dei quantitativi, imputabili alla quota base, da acquistarsi presso i soci e, rispettivamente, presso i coltivatori vincolati da contratto, il Governo danese ha ritenuto necessario intervenire per effettuare la ripartizione;

13 esso ha segnalato alle istituzioni comunitarie le difficoltà insorte e, su proposta della Commissione, il Consiglio ha adottato quindi il regolamento n. 741/75 il quale: «considerando che in taluni casi può avvenire che non si raggiunga un accordo sulla ripartizione dei quantitativi di barbabietole da consegnare; che, in tal caso, occorre che lo Stato membro interessato sia in grado di stabilire norme particolari di ripartizione», così dispone all'art. 1:

«in caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione, tra i venditori, dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota di base, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall' eventuale appartenenza a detta cooperativa».

14 Essendo il ministro danese dell'agricoltura intervenuto col decreto 20 giugno 1975 n. 300 — relativo alla ripartizione dei rispettivi diritti di produzione nell'ambito della quota base tra i soci della Sukkerfabriken e i coltivatori vincolati da contratto — la Sukkerfabriken ha impugnato per illegittimità il provvedimento dinanzi al giudice nazionale competente;

15 nell'ambito di questa controversia, l'*Højesteret* ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

A. «Se sia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio 18 marzo 1975, n. 741, il fatto che uno Stato membro, nel caso di disaccordo fra i soci d'uno zuccherificio organizzato in forma di società cooperativa ed altre persone che tradizionalmente vendono barbabietole da zucchero a detto zuccherificio sulla ripartizione dei quantitativi che possono essere forniti nell'ambito della quota di base, spettante all'impresa, ed in mancanza di corrispondenti convenzioni settoriali, fissi esso stesso la ripartizione oppure detti regolamenti implichino che tale Stato può provvedere alla ripartizione solo quando sono soddisfatte anche altre condizioni, diverse da quelle espressamente menzionate nel preambolo del regolamento del Consiglio n..741/75 e nell'art. 1, 1° comma, del medesimo».

B. Se, ammesso che, quanto al resto, siano soddisfatte le condizioni per la fissazione della ripartizione della quota di base ad opera dello Stato membro e che la ripartizione sia effettuata su un fondamento obiettivo, appaia conforme ai regolamenti CEE in materia di zucchero, ed in particolare al regolamento del Consiglio n. 741/75, il fatto che uno Stato membro possa fissare la ripartizione fra i soci ed altri fornitori tradizionali dell'impresa in questione, anche quando tale ripartizione implica che le forniture di barbabietole cui, secondo lo Statuto della società, i soci sono tenuti ed autorizzati nei confronti dello zuccherificio, non possono venire effettuate completamente nell'ambito della quota di base».

16 È opportuno esaminare congiuntamente le due questioni.

17 Dato che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, come si è visto, si estende anche ai rapporti tra zuccherifici e bieticoltori, ne consegue che questa materia, per quanto riguarda specificamente la produzione dello zucchero, è disciplinata soltanto dal diritto comunitario, talché gli Stati membri non possono più intromettervisi unilateralmente;

18 in previsione di eventuali difficoltà nella stipulazione degli accordi, il regolamento n. 741/75 mira evidentemente a dispensare da detto divieto gli Stati membri nelle ipotesi ivi contemplate e definite, cosicché d'ora innanzi gli Stati membri hanno facoltà, per quanto riguarda il diritto comunitario, d'intervenire in forza dei loro poteri e secondo le modalità del loro ordinamento giuridico;

19 tanto la considerazione — nella motivazione, peraltro eccezionalmente breve, del regolamento — secondo cui occorre che lo Stato membro sia in grado di intervenire, quanto il fatto che il regolamento è stato adottato non già come emendamento vuoi del regolamento di base n. 3330/74, specie del suo art. 6, vuoi del regolamento n. 206/68, ma come provvedimento traente origine soltanto dall'art. 43 del Trattato, confortano l'interpretazione che esso mira unicamente a precisare che l'organizzazione comune dei mercati non si oppone all'intervento degli Stati membri nell'ipotesi contemplata;

20 questa interpretazione è confermata dal fatto che il regolamento n. 741/75 non contiene alcuna norma o indicazione circa la procedura, le forme o le autorità competenti per l'intervento contemplato, precisazioni che parrebbero logiche quando si tratta di limitare la libertà contrattuale, libertà che invece il regolamente n. 206/68 ha scrupolosamente rispettato.

21 Il tenore delle questioni pare partire dall'idea che il regolamento n. 741/75 implichi un'attribuzione di poteri agli Stati membri, poteri che andrebbero esercitati nei modi e secondo le forme stabilite dal diritto comunitario;

22 se è vero che il regolamento n. 741/75, pur mettendo gli Stati membri in grado d'intervenire, non può esimerli dal rispettare principi e norme generali che reggono la politica agricola comune, non è men vero che esso si limita ad una semplice autorizzazione nei confronti del diritto comunitario e riserva alle norme di diritto nazionale dello Stato membro interessato la determinazione delle modalità e delle forme specifiche, necessarie per l'intervento.

23 In questa prospettiva, il 2° comma dell'art. 1 del regolamento n. 741/75 si rivela come la semplice estensione dell'autorizzazione conferita dal 1° comma, ai casi in cui le difficoltà riguardano non già la ripartizione tra «i

venditori, dei quantitativi di barbabietole», bensì — come nella fattispecie — quella tra venditori di barbabietole, da un lato e bieticoltori membri di una cooperativa produttrice di zucchero, dall'altro, caso che, a stretto rigor di termini, esulerebbe dalla formulazione del 1° comma;

24 da quanto si è detto circa il senso di detto regolamento, si desume che il secondo comma non intende stabilire norme comunitarie di sorta per le posizioni giuridiche dei fornitori non soci di una cooperativa e, rispettivamente, dei soci, bensì va interpretato come deroga all'impedimento comunitario a che lo Stato membro adotti, secondo i principi del proprio ordinamento, le norme e i provvedimenti necessari per la ripartizione nel caso contemplato da detto regolamento.

25 Da quanto precede risulta che le questioni sollevate vanno risolte nel senso che l'art. 1 del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975 n. 741, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto delle barbabietole da zucchero (GU L 74, pag. 2) mira ad autorizzare gli Stati membri, per quanto riguarda gli ostacoli che potrebbero derivare dalla competenza comunitaria, ad effettuare, a norma del loro diritto nazionale, la ripartizione dei diritti di fornitura delle barbabietole nell'ambito della quota base dello zuccherificio interessato, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 1 del regolamento.

Sulle spese

26 Le spese sostenute dal Governo danese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a ripetizione;

27 nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunziandosi sulle questioni ad essa sottoposte dallo *Højesteret* il 28 giugno 1978, dichiara:

L'art. 1 del regolamento del Consiglio 18 marzo 1975 n. 741, che stabilisce norme particolari relative all'acquisto di barbabietole da zucchero (GU L 74, pag. 2) mira ad autorizzare gli Stati membri, per quanto riguarda gli ostacoli che potrebbero derivare dalla competenza comunitaria, ad effettuare, a norma del loro diritto nazionale, la ripartizione dei diritti di fornitura delle barbabietole nell'ambito della quota base dello zuccherificio interessato, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 1 del regolamento.

Kutscher Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Donner Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 gennaio 1979.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente

H. Kutscher

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN-PIERRE WARNER DEL 5 DICEMBRE 1978 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

In questa causa la Corte ha davanti a sè sentenze molto complete e chiare dell' Østre Landsret e dello Højesteret e può inoltre valersi delle esaurienti ed accurate esposizioni delle parti e della Commissione. Le questioni sottoposte alla Corte dallo Højesteret sono, in sostanza, semplici. Stando così le cose, non vedo l'utilità di chiedervi un termine per preparare le mie conclusioni, né penso che sarebbe corretto da parte mia il farlo.

1 — Traduzione dall'inglese.